DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 3 dicembre 1997

concernente la partecipazione finanziaria della Comunità all'eradicazione della peste suina classica in Belgio nel 1997

(Il testi in lingua francese e olandese sono i solo facenti fede)

(98/61/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario [1], modificata da ultimo dalla decisione 94/370/CE [2], in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,

considerando che nel 1997 si sono manifestati focolai di peste suina classica in Belgio; che l'insorgenza di questa malattia costituisce un grave pericolo per il patrimonio suino della Comunità; che, per favorire l'eradicazione quanto più rapida possibile della malattia, la Comunità può indennizzare le perdite subite;

considerando che, una volta confermata ufficialmente la presenza della peste suina classica, le autorità belghe hanno adottato i provvedimenti opportuni, tra cui le misure elencate nell'articolo 3, paragrafo 2 della decisione 90/424/CEE;

considerando che, in attesa che la Commissione completi la verifica del rispetto delle norme comunitarie nel settore veterinario nonché delle condizioni stabilite per una partecipazione finanziaria della Comunità, è opportuno autorizzare il versamento di una prima quota di 2 milioni di ECU;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il Belgio può ottenere una prima quota di 2 milioni di ECU quale contributo finanziario della Comunità per i focolai di peste suina classica insorti nel suo territorio. Possono essere concesse quote supplementari, purché sia provato alla Comissione che sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2 della decisione 90/424/CEE.

Articolo 2

1. La prima quota del contributo finanziario della Comunità viene versata previa presentazione dei documenti giustificativi prescritti.

2. I documenti di cui al paragrafo 1 comprendono:

a) una relazione epidemiologica riguardante ogni azienda in cui si sono abbattuti suini. Nella relazione devono figurare informazioni sui seguenti aspetti:

 i) per le aziende infette:

 — ubicazione e indirizzo,

 — data del sospetto della malattia e data della conferma,

 — numero di suini abbattuti e distrutti nonché data dell'abbattimento e della distruzione,

 — metodo utilizzato per l'abbattimento e la distruzione,

 — tipo e numero di campioni prelevati ed esaminati al momento del sospetto della malattia; risultati degli esami eseguiti,

 — tipo e numero di campioni prelevati ed esaminati al momento dello svuotamento sanitario dell'azienda suinicola infetta; risultati degli esami eseguiti,

 — presunta fonte dell'infezione, quale risulta dall'indagine epidemiologica eseguita;

 ii) per le aziende che hanno avuto contatti:

 — dati di cui al punto i), primo, terzo, quarto e sesto trattino,

 — azienda infetta (focolaio) con la quale si presume vi siano stati o sono stati confermati contatti; tipo di contatti;

[1] GU L 224 del 18. 8. 1990, pag. 19.
[2] GU L 168 del 2. 7. 1994, pag. 31.

b) una relazione finanziaria che contenga l'elenco dei beneficiari e la loro ubicazione, il numero degli animali abbattuti, la data dell'abbattimento e l'importo corrisposto.

Articolo 3

Il Belgio trasmette i documenti giustificativi di cui all'articolo 2 entro sei mesi dalla notifica della presente decisione.

Articolo 4

Il Regno del Belgio è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 3 dicembre 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione